COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

39.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORONA

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

ZACCAGNINI ed altri: Archivi storici parlamentari (2525) 421
PRESIDENTE 421, 422
MAGGIONI, *Relatore* 421

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (336-*D*) 423
PRESIDENTE 423, 424, 425
FOSCHI, *Relatore* 423, 425
LUBERTI 423, 425
PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 425

Votazione segreta:

PRESIDENTE 426

La seduta comincia alle 9,50.

LUBERTI, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Zaccagnini ed altri: Archivi storici parlamentari (2525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zaccagnini, Boldrini, Luzzatto, Lucifredi, Armani, Carra, Pigni, Terraroli, Finelli, Delfino, Bignardi, Montanti, de Meo, Ariosto e Tognoni: « Archivi storici parlamentari ».

Dal momento che i presentatori di questa proposta di legge sono i componenti dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, immagino che il testo a noi sottoposto rappresenti un punto di raccordo tra tutti i gruppi politici (anche se quello al quale io appartengo non figura tra i presentatori, per le note trasmigrazioni di suoi appartenenti).

L'onorevole Maggioni ha facoltà di svolgere la relazione.

MAGGIONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge, presentata dagli onorevoli componenti dell'Ufficio di Presidenza, riguarda il riconoscimento giuridico degli archivi storici parlamentari, già operanti di fatto per la miglior conservazione degli atti e dei documenti delle Assemblee legislative, ma non previsti dalla vigente legislazione.

Infatti la legge sugli archivi del regno del 22 dicembre 1939, n. 2006, riorganizzando le

strutture ed i compiti degli archivi di Stato e delle sovrintendenze archivistiche, non contemplava affatto gli archivi storici parlamentari; e il decreto legislativo 30 settembre 1963, n. 1409, sull'ordinamento degli archivi di Stato, che ha sostituito la legge precedente ed è tuttora in vigore, fa agli organi legislativi addirittura l'obbligo di disfarsi dei loro archivi storici, versandone gli atti all'archivio centrale dello Stato.

L'articolo 1 del decreto legislativo in questione recita in effetti: « È compito dell'amministrazione degli Archivi di Stato: *a*) conservare: 1) gli archivi degli Stati preunitari; 2) i documenti degli organi legislativi, giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio... »; e l'articolo 23: « Gli organi indicati nel n. 2) della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 1 versano ai competenti archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni... Le disposizioni del presente articolo non si applicano al ministero degli affari esteri ».

Ora, a parte le considerazioni sulla natura costituzionale degli organi legislativi e sulla legittimità dell'estensione della normazione agli archivi delle assemblee parlamentari operate dal citato decreto legislativo del 1963, anche in relazione ai limiti ad esso fissati dalla legge di delega – considerazioni già esaurientemente svolte dai proponenti nella loro relazione al progetto in esame – giova ancora una volta sottolineare l'opportunità che gli organi legislativi conservino i loro archivi storici, in funzione sia della necessità che il legislatore stesso ha continuamente di consultare la documentazione prodotta, anche a grande distanza di tempo, e sia della più organica conservazione delle carte per le future ricerche storiografiche da parte degli studiosi, man mano che i documenti stessi diventano di pubblica consultabilità, a norma dei rispettivi regolamenti interni.

Vale per contro anche il rilievo, fatto pure dagli stessi proponenti, della riservatezza e della segretezza di alcune serie, soprattutto relative ad inchieste parlamentari e simili, che, non meno che per le carte del ministero degli esteri, considerate dal citato articolo 23 della legge archivistica, consigliano una conservazione di tali atti presso l'organo stesso che li ha prodotti.

Va infine tenuto presente che gli organi legislativi, dovendo conservare ciascuno solo il proprio archivio storico, possono farlo con quell'attenzione che certamente tale documentazione merita, e che invece per necessità di cose sarebbe minore nell'ambito delle più generali esigenze di conservazione a cui debbono fare fronte gli archivi di Stato, e segnatamente l'Archivio centrale dello Stato. La Camera ed il Senato stanno considerando e già in parte attuando la strutturazione dei loro archivi storici con personale specializzato e con i moderni mezzi tecnici di conservazione e di consultazione, e la prima si è già data un apposito regolamento, in data 28 agosto 1966.

Non diversamente, del resto, molti fra i principali Stati stranieri – Francia, Inghilterra, Stati Uniti d'America – provvedono alla conservazione degli archivi storici parlamentari presso le stesse assemblee legislative.

Per questi motivi, onde eliminare la contraddizione creata dalla citata legge sugli archivi del 1963, a causa della quale gli archivi storici degli organi legislativi sono diventati se non illegali – data l'autonomia normativa interna delle assemblee legislative – però certamente in contrasto con una esplicita norma di legge (così come in contrasto con quella si viene a trovare apertamente anche il citato regolamento dell'archivio storico della Camera del 1966, approvato da quell'Ufficio di Presidenza), si propone alla Commissione di approvare la proposta in esame, che vuole sopprimere la parola « legislativi » dal n. 2) della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e che pertanto, abrogando l'obbligo fatto agli organi legislativi di versare le loro carte di interesse storico agli archivi di Stato, stabilisce invece che « la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi Uffici di Presidenza ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui è costituita la proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi Uffici di Presidenza.

È soppressa la parola « legislativi » nel primo comma, lettera *a*), n. 2, dell'articolo 1

del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni *(Modificato dalla I Commissione permanente del Senato)* (336-*D*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni », nuovamente modificato dalla I Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 9 ottobre 1969.

L'onorevole Foschi ha facoltà di riferire sulle nuove modifiche apportate dal Senato al testo da noi approvato.

FOSCHI, *Relatore*. Già in sede di prima approvazione del disegno di legge in esame la nostra Commissione ebbe a sollevare delle perplessità, tanto che, pur approvando il provvedimento, votò però all'unanimità un ordine del giorno in cui si auspicava che rapidamente il Governo provvedesse al riordinamento di tutta la materia.

Sono successivamente intervenuti altri elementi di giudizio, dal momento che dalle modifiche apportate al testo dal Senato emerge la perplessità circa la validità dell'impostazione data al disegno di legge, in quanto si deve ritenere che il disegno di legge parta dal presupposto che i giudici conciliatori ed i cancellieri di conciliazione non formino parte dell'ordinamento giudiziario. Questo contrasterebbe, per altro, con quanto stabilito negli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinamento giudiziario, dai quali chiaramente risulta la dipendenza dei giudici conciliatori e dei cancellieri di conciliazione dallo stesso ordinamento giudiziario. Tale impostazione è stata confermata, ad esempio, da un'ordinanza del presidente del tribunale di Cremona, nella quale si dice che l'impiegato comunale che assume le funzioni di cancelliere di conciliazione passa alle dipendenze dell'autorità giudiziaria. Detta ordinanza del tribunale di Cremona annullava altra ordinanza del sindaco. Il concetto in questione trova altresì conferma in alcune perplessità espresse dal comune di Roma e rinnovate, in una lettera, in data recente, inviata dagli amministratori romani al Ministro degli interni, anche in ordine al rischio che i comuni corrono di dover affrontare degli oneri aggiuntivi.

Allo stato delle cose, e visto altresì il parere favorevole della Commissione giustizia, cui il disegno di legge era stato inviato, io ritengo che, malgrado le riserve in questione, si possa procedere all'approvazione del disegno di legge, riproponendo, per altro, il testo approvato dalla Commissione interni della Camera. L'introduzione fatta dal Senato del principio della devoluzione del 5 per cento alla Cassa di previdenza degli avvocati e dei procuratori, è cosa che non ha nessuna attinenza con la materia in argomento.

Con l'occasione, riterrei opportuno fare una precisazione al primo comma, aggiungendo dopo le parole « le funzioni di cancellieri », l'espressione « o di cancellieri aggiunti ». Sarebbero, infatti, sorte delle preoccupazioni che, in sede di interpretazione della legge, coloro che hanno la qualifica di cancelliere aggiunto, possano non rientrare nei benefici di cui al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato.

LUBERTI. Le osservazioni del collega Foschi sono puntuali per quanto riguarda la devoluzione del 5 per cento dei diritti di cancelleria alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori. A questo proposito vanno rilevate alcune cose. Ad esempio, che la Cassa in questione incamera, ora in modo appropriato, ora inappropriato, tanti di quei proventi che – è stato calcolato – se gli stessi fossero rettamente amministrati, la pensione degli avvocati raggiungerebbe cifre colossali, il che non è. Sappiamo, infatti, che la Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori ha immobilizzi per miliardi. Il 5 per cento in argomento, dunque, sarebbe una cosa del tutto fuori luogo.

Accanto a questa osservazione, che ci riconduce, ovviamente, al testo originariamente approvato dalla nostra Commissione, ve ne sono alcune altre. A parte le difficoltà di interpretazione che sembra sorgerebbero dalla approvazione del testo originario del primo comma, come ha già detto il relatore, quanto all'espressione « le funzioni di cancellieri », vi è da fare un'ulteriore precisazione. Si è sta-

bilito che i diritti di cancelleria spettanti a coloro che esercitano le funzioni di cancellieri presso gli uffici di conciliazione non possano superare la metà dello stipendio; al che si è arrivati sulla base di una errata convinzione, quella che i cancellieri in questione non facciano parte dell'ordinamento giudiziario. È già stato rilevato dall'onorevole Foschi come questo sia inesatto. Non si capisce, dunque perché, mentre per altri cancellieri si parla del 45 per cento dei diritti di cancelleria, qui si faccia riferimento alla metà dello stipendio.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge è detto: « Costoro – riferendosi ovviamente ai cancellieri – non farebbero parte dell'ordinamento giudiziario, contrariamente a quanto dovrebbe ritenersi in base al generico disposto dell'articolo 4 (3° comma) dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ». Il che non è assolutamente esatto. Leggendo, infatti, il citato decreto del 30 gennaio 1941 ne scaturisce con certezza il criterio che gli uffici di conciliazione facciano parte integrante dell'ordinamento giudiziario, come conseguentemente accade per i dipendenti. Noi vorremmo dunque – tornando al punto relativo alla metà dello stipendio – ad introdurre una distinzione tra categorie uguali, proprio nel momento in cui legiferiamo per meglio regolare l'intera materia.

Sono dunque d'accordo con le proposte del relatore Foschi. Proporrei, in aggiunta, di modificare l'espressione « la metà dello stipendio » nel senso di fare riferimento al 45 per cento dei diritti di cancelleria.

Se fosse introdotta questa modifica, noi potremmo votare a favore della legge, anche se ho qualche perplessità sul modo da seguire per introdurre un'ulteriore modificazione. Comunque, di fronte ad una legge che, senza la correzione cui ho accennato, risulterebbe mal impostata, il nostro gruppo non potrebbe non astenersi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

I diritti di cancelleria spettanti ai segretari comunali ed ai dipendenti dei Comuni che esercitano le funzioni di cancellieri presso gli Uffici di conciliazione non possono superare, durante l'anno, la metà dello stipendio, salvo le riduzioni prescritte dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e dall'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 749, quando ne ricorra l'applicazione.

Nel caso di cumulo fra i diritti di cui al comma precedente e quelli di segreteria, l'importo massimo complessivamente attribuibile non può superare quello risultante dal precedente comma maggiorato di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico di famiglia.

Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri, ai sensi dei commi precedenti, sono devolute al Comune e destinate al funzionamento degli Uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento delle spettanze dei messi di conciliazione e degli amanuensi non dipendenti dalle amministrazioni comunali.

Il Senato lo ha così modificato:

ARTICOLO UNICO.

I diritti di cancelleria spettanti ai segretari comunali ed ai dipendenti dei Comuni che esercitano le funzioni di cancellieri presso gli Uffici di conciliazione non possono superare, durante l'anno, la metà dello stipendio salvo le riduzioni prescritte dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e dall'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, quando ne ricorra l'applicazione.

Nel caso di cumulo fra i diritti di cui al comma precedente e quelli di segreteria, l'importo massimo complessivamente attribuibile non può superare quello risultante dal precedente comma maggiorato di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico di famiglia.

Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri, ai sensi dei commi precedenti, sono devolute per il 5 per cento alla Cassa di previdenza degli avvocati e dei procuratori, e per la restante parte al Comune e destinate al funzionamento degli Uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento dei compensi dei messi di conciliazione e degli amanuensi non dipendenti dalle amministrazioni comunali.

In sostanza, il Senato ha modificato solo il terzo comma inserendo nuovamente le parole « per il 5 per cento alla Cassa di previdenza degli avvocati e dei procuratori e per la restante parte » che la nostra Commissione aveva già soppresso.

Inoltre ha sostituito la parole « spettanze » con la parola « compensi ».

Onorevoli colleghi, secondo l'articolo 67 del Regolamento, noi dovremmo deliberare di norma soltanto sulle modifiche apportate dal Senato; sottolineo « di norma ». Non v'è dubbio, dunque, che, innanzi tutto, la proposta dell'onorevole Foschi di sopprimere il periodo aggiuntivo introdotto dal Senato rientra perfettamente nel nostro diritto. Quanto alla seconda proposta del relatore, quella di aggiungere al primo comma la specificazione dei cancellieri aggiunti, sembra a me che la stessa possa essere esaminata (accolta o respinta, sarà responsabilità della Commissione) in quanto ha carattere esplicativo del testo.

Altre proposte, quale quella cui ha accennato l'onorevole Luberti, mi pare difficile possano essere accolte. Lo stesso onorevole Luberti non si è nascosto l'esistenza di difficoltà di ordine regolamentare.

Il relatore, onorevole Foschi, propone quindi il seguente emendamento all'articolo unico, nel testo approvato dal Senato:

Al primo comma, dopo le parole: che esercitano le funzioni di cancellieri, *aggiungere le parole*: o di cancellieri aggiunti.

Come ho già detto, trattasi di emendamento esplicativo. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Foschi propone inoltre il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole: per il 5 per cento alla Cassa di previdenza degli avvocati e dei procuratori, e per la restante parte.

FOSCHI, *Relatore*. Si tratta, in sostanza, di ripristinare il testo che era stato approvato in precedenza dalla nostra Commissione.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In analogia alla modifica apportata al primo comma, suggerirei di aggiungere anche al terzo comma, dopo le parole « ai cancellieri », le altre: « o ai cancellieri aggiunti ». Altrimenti potrebbe riproporsi quel dubbio che abbiamo voluto eliminare.

PRESIDENTE. Onorevole Foschi, accetta la modifica proposta dal sottosegretario onorevole Pucci ?

FOSCHI, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

LUBERTI. Sarebbe forse opportuno usare l'espressione « attribuzioni », anziché quella « compensi », per quanto riguarda le somme di pertinenza dei messi di conciliazione e degli amanuensi.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non sono d'accordo. A mio giudizio è preferibile mantenere la formulazione del Senato.

FOSCHI, *Relatore*. Concordo con il sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento proposto dal Sottosegretario onorevole Pucci.

Al terzo comma, dopo le parole: spettanti ai cancellieri, *aggiungere le parole*: e ai cancellieri aggiunti.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento del relatore così formulato:

Al terzo comma sopprimere le parole: per il 5 per cento alla Cassa di previdenza degli avvocati e dei procuratori, e per la restante parte.

(*È approvato*).

A seguito delle modifiche approvate, l'articolo unico risulta così formulato:

ARTICOLO UNICO.

I diritti di cancelleria spettanti ai segretari comunali ed ai dipendenti dei Comuni che esercitano le funzioni di cancellieri o di cancellieri aggiunti presso gli Uffici di conciliazione non possono superare, durante l'anno, la metà dello stipendio, salvo le riduzioni prescritte dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e dall'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, quando ne ricorra l'applicazione.

Nel caso di cumulo fra i diritti di cui al comma precedente e quelli di segreteria, l'importo massimo complessivamente attribuibile non può superare quello risultante

dal precedente comma maggiorato di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico di famiglia.

Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri e ai cancellieri aggiunti, ai sensi dei commi precedenti, sono devolute al Comune e destinate al funzionamento degli Uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento dei compensi dei messi di conciliazione e degli amanuensi non dipendenti dalle amministrazioni comunali.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge verrà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Proposta di legge ZACCAGNINI ed altri: « Archivi storici parlamentari » (2525):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (336-*D*):

Presenti 25
Votanti 18
Astenuti 7
Maggioranza 10
Voti favorevoli 17
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo Aldo, Arnaud, Arzilli, Boldrin Anselmo, Corona, Felici, Flamigni, Foschi, Lattanzi Giangiacomo, Lavagnoli, Lodi Adriana, Luberti, Maggioni, Mattarelli Gino, Maulini, Miotti Carli Amalia, Nannini, Palmitessa, Salvi, Savio Emanuela, Simonacci, Sullo, Tantalo, Terraroli, Zamberletti.

Si sono astenuti: sul disegno di legge n. 336-*D* i deputati:

Arzilli, Flamigni, Lavagnoli, Lodi Adriana, Luberti, Maulini e Terraroli.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO